

InfostudioLF lavoro

del 05.04.2026

Esonero parità di genere: domanda entro il 30 aprile

Gentile Cliente,

fino al 30 aprile 2026 è possibile presentare la domanda di esonero contributivo fruibile dai datori di lavoro privati che abbiano conseguito la "Certificazione della parità di genere" entro il 31 dicembre 2025, ex articolo 5 della legge n. 162/2021. Lo sgravio viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Con la presente informativa, si intende fornire un riepilogo generale dell'adempimento in oggetto.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Premessa

L'articolo 5 della legge n. 162/2021, prevede, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali in misura non superiore all'1%, nel limite massimo di 50.000 euro annui.

I datori di lavoro interessati potranno presentare la **domanda entro il 30 aprile 2026**, a condizione che abbiano conseguito la "Certificazione della parità di genere" entro il 31 dicembre 2025.

Come accedere al beneficio

Per l'ammissione al beneficio, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare apposita domanda all'Inps, tramite il modulo di istanza online **"SGRAVIO PAR_GEN"**, disponibile nel "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)".

La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
- la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis;
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis;
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis, con l'identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;

- la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa (in caso di modifica del certificato da parte dell'Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità).

Elaborazione delle domande

Le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato "trasmessa" fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata al termine del periodo volto all'acquisizione delle istanze (**30 aprile 2026**). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza *online*, l'ammontare dell'esonero che potrà essere fruito.

All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero l'Inps attribuirà il codice di autorizzazione (CA) "**4R**", con il seguente significato "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021".

NOTA BENE – I datori di lavoro che hanno presentato la domanda di esonero nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, e che siano ancora in possesso della "Certificazione della parità di genere", non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.